

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SMERIGLIO"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi degli artt. 36 segg. c.c., nonché ai sensi della Legge n. 383/00 e della Legge Regionale Marche n. 09/04 è costituita una Associazione di promozione sociale denominata "Smeriglio", con sede in Smerillo (AP), Piazza S. Pietro n.3.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed ha fini di utilità sociale e culturale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Essa si propone lo scopo di svolgere attività volte a finalità di promozione sociale, culturale e/o di promozione e tutela dei valori territoriali e del patrimonio ambientale, paesaggistico, artistico, culturale, agrogastronomico di Smerillo. Essa si propone, tra l'altro, di valorizzare Smerillo come luogo di incontro, di riflessione e di comunicazione, ed in particolare di valorizzare Smerillo "cittadella della poesia".
E' fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, salvo l'eventuale svolgimento di attività ad esse complementari, accessorie o comunque funzionalmente connesse o integrative.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà acquistare beni mobili ed immobili, accettare lasciti e donazioni, accettare contributi dello Stato, della Regione, del Comune, degli Enti Locali ed Enti o Istituzioni pubblici, nonché della CE, stipulare contratti, svolgere qualsiasi operazione finanziaria e bancaria.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, dall'obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non eventualmente per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione stessa e lo svolgimento delle attività, o qualificare e specializzare le sue attività ed attuare le iniziative associative. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
4. In ragione dell'assenza di fini di lucro, i proventi dell'attività dell'Associazione non possono essere, in ogni caso, divisi fra gli associati,

neanche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, secondo le modalità ed i quorum stabiliti nel successivo art. 23.

Art. 4 - Categorie di soci

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori:
 - soci fondatori sono coloro che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo e il presente statuto, come individuati nel successivo art. 5;
 - soci onorari sono quelli nominati dall'Assemblea, per aver acquisito particolari meriti, contribuendo a sviluppare e ad evolvere concretamente le finalità dell'Associazione. Per tale loro peculiarità, i soci onorari non sono soggetti all'obbligo del versamento della quota annuale;
 - soci ordinari, sono coloro che ne facciano formale richiesta e la cui domanda di adesione sia accolta dal Comitato Direttivo;
 - soci sostenitori, coloro che forniscono sostegno economico all'Associazione in misura superiore alla quota associativa ed annuale.

Art. 5 - Individuazione dei Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori dell'Associazione i sigg.:
 - Egidio Ricci;
 - Simonetta Paradisi;
 - Giovanni Zamponi.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. L'Associazione è aperta all'adesione di tutti coloro che, condividendone gli scopi, ne facciano richiesta al Comitato Direttivo.
2. La qualità di socio è efficacemente conseguita al momento dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Comitato Direttivo, il quale ha al riguardo ogni più ampio potere discrezionale.

3. Il Comitato Direttivo si riserva la facoltà di accogliere l'adesione di persone giuridiche rappresentate dalla persona fisica all'uopo designata dalla persona giuridica stessa mediante apposita delibera.

Art. 7 - Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali ed a frequentare le iniziative indette dal Comitato Direttivo.
2. L'adesione comporta per i soci l'obbligo di osservare il presente statuto e le deliberazioni che in base allo stesso saranno adottate dai competenti organi della Associazione.
3. I soci sono obbligati ad eseguire, al momento dell'ammissione nell'Associazione, il versamento della quota annuale, come stabilita dal Comitato Direttivo ed a corrispondere la quota annuale per tutte le annualità successive.
4. La quota associativa annuale non può essere restituita o trasferita a terzi per nessun motivo.
5. In caso di mancato pagamento della quota annuale, entro il 20 febbraio di ciascun anno, il socio si intenderà escluso dall'Associazione, senza obbligo di preavviso da parte dell'Associazione stessa, salvo diverse disposizioni del Comitato Direttivo.

Art. 8 - Recesso dei soci

1. E' ammesso il recesso del socio in qualunque momento.
2. La dichiarazione di recesso, senza specificazione alcuna delle motivazioni che l'hanno determinata, deve essere inviata al Presidente e diviene efficace dal momento della sua ricezione.
3. In caso di recesso in qualunque momento esercitato, il socio non ha diritto alla restituzione della quota annuale, né di ogni altra somma a qualunque titolo versata.

Art. 9 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - recesso volontario;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dal termine per il pagamento della quota associativa annuale indicato nell'art.7.5 del presente Statuto;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. L'associato radiato non può essere più ammesso.



Art. 10 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Coordinatore Tecnico;
- il Tesoriere.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci e determina l'indirizzo operativo del sodalizio nei limiti degli obiettivi statutari.
2. Possono partecipare all'Assemblea solamente i soci in regola con il versamento della quota.
3. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
4. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
2. La convocazione dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, è richiesta dal Presidente almeno 8 giorni prima, mediante comunicazione nel sito web dell'Associazione stessa e/o previa specifica autorizzazione, mediante affissione di avviso presso il Comune di Smerillo e/o mediante comunicazione nel sito web dello stesso. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con le modalità di cui sopra, almeno tre giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché giorno ed ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Anche senza formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i soci.
3. In caso di inerzia del Presidente, l'assemblea può essere convocata dal Comitato Direttivo o su iniziativa di almeno un terzo degli associati, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.



5. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto dispone diversamente.
6. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8. Di ogni seduta di Assemblea dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal Coordinatore Tecnico.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

1. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione nonché in merito alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Spetta all'assemblea:
 - eleggere i membri del Comitato Direttivo;
 - esprimere suggerimenti per lo sviluppo dell'attività e la realizzazione delle iniziative dell'Associazione;
 - approvare il programma annuale d'attività eventualmente proposto dal Comitato Direttivo;
 - approvare i bilanci consultivi e preventivi.
2. L'assemblea straordinaria delibera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle seguenti materie:
 - modifica dello Statuto dell'Associazione
 - scioglimento dell'Associazione e determinazione delle modalità di liquidazione.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo; egli ha la legale rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione nei confronti di terzi.
2. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza dei propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; in casi di particolare gravità, può essere revocato dallo stesso Comitato Direttivo.

4. Il Presidente può essere sostituito in caso di sue dimissioni ovvero in caso di permanente impedimento, per il residuo periodo fino alla scadenza del mandato ad esso conferito.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo e controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.
6. In caso d'assenza o d'impedimento temporaneo, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Coordinatore Tecnico, al quale il Presidente può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte.
7. In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 15 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Possono partecipare al Comitato Direttivo anche i soci fondatori, i quali hanno funzione consultiva senza diritto di voto.
2. Una volta eletto, il Comitato Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente.
3. Il Comitato Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
4. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più dei suoi membri, il Comitato Direttivo provvederà tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea dei soci per nominare i sostituti i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato già conferito ai consiglieri sostituiti.

Art. 16 - Convocazione e delibere del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, senza particolari formalità.
2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Compiti del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; pianifica e decide l'attività dell'Associazione, nei limiti delle direttive indicate dall'Assemblea.
In particolare, ha il compito di:

- eleggere il Presidente, il Coordinatore Tecnico ed il Tesoriere;
- studiare e programmare l'organizzazione delle attività nonché ogni evento alle medesime connesso o che abbia rilievo per l'attività ed i fini dell'Associazione;
- sovrintendere all'organizzazione delle attività e curare la gestione amministrativa e finanziaria;
- disporre l'impiego delle risorse economiche dell'Associazione;
- definire il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzando le eventuali spese;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quelli riservati alla competenza di altri organi;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- determinare l'importo della quota associativa annuale e di ogni altro contributo a carico dei soci;
- determinare le modalità di versamento della quota associativa annuale e provvedere alla loro riscossione;
- definire le norme per il funzionamento dell'Associazione e, ove ritenuto opportuno, redigere un regolamento interno.
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sulle domande d'ammissione dei soci ed adottare eventuali provvedimenti nei confronti dei soci;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.

Art. 18 - Coordinatore Tecnico

1. Il Coordinatore Tecnico viene nominato dal Comitato Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile; in casi di particolare gravità, può essere revocato dallo stesso Comitato Direttivo.
2. Il predetto organo svolge le funzioni di coordinamento e di supervisione tecnica delle attività sociali; sovrintende altresì al vaglio preventivo di fattibilità dei singoli progetti eventualmente elaborati dagli associati, riferendone in sede assembleare.

Art. 19 - Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile; in casi di particolare gravità, può essere revocato dallo stesso Comitato Direttivo.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rispettando le direttive del Comitato Direttivo, esso ha il compito di tenere la cassa dell'Associazione eventualmente anche instaurando rapporti con Istituti Bancari, indicati dal Comitato Direttivo, ovvero con Uffici Postali; riscuotere le quote annuali; effettuare i pagamenti relativi ai costi di gestione ed allo svolgimento delle attività istituzionali, secondo le direttive del Comitato Direttivo; tenere ed aggiornare il registro degli associati.

Art. 20 - Prima nomina delle cariche sociali

1. Per la prima volta, la nomina delle cariche sociali può essere effettuata nell'atto costitutivo.
I soci fondatori all'unanimità nominano le cariche sociali, come segue:
 - il Presidente nella persona di Simonetta Paradisi, che accetta come da allegata dichiarazione;
 - il Coordinatore Tecnico nella persona di Egidio Ricci, che accetta come da allegata dichiarazione;
 - il Tesoriere nella persona di Fernando Nerla, che accetta come da allegata dichiarazione.

Art. 21 - Anno sociale e bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.
2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Comitato Direttivo entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno e vengono sottoposti alla assemblea entro il successivo 30 dicembre dello stesso anno

Art. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali, come determinate dal Comitato Direttivo, dai contributi degli iscritti, dei soci sostenitori e di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche; dai contributi, lasciti, donazioni e liberalità da chiunque provenienti; da proventi della cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e/o agricola, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubblici; da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, ivi comprese

feste e sottoscrizioni anche a premi; da entrate derivante da prestazioni di servizi convenzionati; da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

Art. 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata dal Presidente in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei presenti, con esclusione delle deleghe. La convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte di soci per la delibera dello scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci, con esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. La devoluzione del patrimonio residuo avverrà a favore del Comune di Smerillo, con vincolo di destinazione ad opere di utilità sociale.

Art. 24 - Modifiche dello Statuto

1. Ogni modificazione dell'atto costitutivo è deliberata dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.


Art. 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile.

Smerillo (AP), 20.01.2007

I soci Fondatori

Egidio Ricci



Giovanni Zamponi



Simonetta Paradisi

